

## ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI RIMINI - STATUTO

### TITOLO I: COSTITUZIONE, DURATA, FINALITÀ'

Art. 1: COSTITUZIONE. E' costituita la "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI RIMINI". L'Associazione, nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale ed il lavoro di tutti, nonché la presenza di opere e di imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita. La denominazione "COMPAGNIA DELLE OPERE", la sigla C d O e l'emblema costituiscono la denominazione, la sigla e l'emblema dell'Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, via Tranchedini, 2/4 (attualmente trasferita in via Melchiorre Gioia, 181), dell'anno 1986 e sono registrati come marchio della medesima; l'Associazione locale Compagnia delle Opere di Rimini utilizza i citati denominazione, sigla ed emblemata in virtù della concessione sempre revocabile a tale impiego ricevuta da parte dell'Associazione Compagnia delle Opere, con sede in Milano, via Tranchedini, 2/4 (attualmente trasferita in via Melchiorre Gioia, 181).

Art. 2: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2099 (duemilanovantanove).

Art. 3: SEDE SOCIALE. L'Associazione ha sede in Rimini. L'Assemblea ordinaria dei soci potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del Comune in cui attualmente fissata.

Art. 4: ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI. L'Associazione aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere, con sede in Milano, via Tranchedini, 2/4 (attualmente trasferita in via Melchiorre Gioia, 181), riconosciuta sia come Associazione sindacale tra imprenditori dal Ministero delle Finanze, sia come Ente a carattere assistenziale dal Ministero dell'Interno. Nell'ambito dei propri fini, potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed internazionali, di qualsiasi natura.

Art. 5: SCOPO SOCIALE. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione delle risorse economiche ed umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, sociali e culturali di enti di ogni genere e tipo e loro consorzi, con particolare riferimento alle imprese ed opere che producono servizi alle persone e servizi alle imprese. In particolare, l'Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese ed opere di qualsiasi natura, in cui sono costantemente presenti le dimensioni della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole. L'Associazione si può organizzare secondo settori di attività così come di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, al fine di meglio definire le problematiche ed i servizi che riguardano due gruppi di realtà, l'Associazione identifica due settori di attività: a) il settore "imprese" b) il settore "non profit". Il settore "imprese" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà ed imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi, in particolare alle cosiddette piccole e medie imprese. Il settore "non profit" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà ed imprese di qualsiasi natura prettamente destinate a svolgere attività di assistenza, socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e del tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e di formazione professionale, in particolare di avviamento al lavoro. L'Associazione si rivolge inoltre alle persone fisiche, valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse, con particolare riferimento ai docenti di ogni ordine e grado, ai liberi professionisti ed ai dirigenti. Ciascuno dei soggetti cui l'Associazione si rivolge potrà partecipare ai settori individuati sia dallo statuto che successivamente dal Consiglio Direttivo, essendo la distinzione in settori unicamente volta ad agevolare le singole attività nell'ambito dell'unica realtà associativa. L'Associazione si propone, quindi, nei confronti di tutti gli associati e per tutti i settori, di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà: a) promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali tra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli stessi; b)svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; c)stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, di solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione e l'integrazione europea; d)favorire la creazione di molte realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali; e)divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri; f)raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi, alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; g)organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati ed in particolare delle piccole e medie imprese; h)sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia; i)stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci; l)assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica , organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito; m)fornire ai soci, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa ed ogni altro rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci; n)promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare ed assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; o)promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca, volte ad eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; p)organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; q)svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare; r)assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci.L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività o operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

### TITOLO II: SOCI

Art. 6: SOCI. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le imprese individuali, le società personali, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni riconosciute e non, anche non svolgenti attività commerciali, che, condividendo gli scopi, vi aderiscono. I soci dell'Associazione Compagnia delle Opere di Rimini divengono automaticamente soci ordinari dell'Associazione Compagnia delle Opere con sede in Milano, via Tranchedini, 2/4 (attualmente trasferita in via Melchiorre Gioia, 181).

Art. 7: CATEGORIE DI SOCI. Nell'Associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tuttavia facoltà di assimilare alla categoria dei soci fondatori altri soci che acquisiscono le medesime prerogative. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate alla Compagnia delle Opere. Sono soci onorari personalità ed enti che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione e come tali ammessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 8: QUOTE ASSOCIATIVE. Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e sono fiscalmente detraibili a norma di legge. Possono essere stabilite quote differenziate per le diverse categorie dei soci, anche con riferimento ai soci persone fisiche, imprese individuali, società personali, associazioni e persone giuridiche. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

Art. 9: AMMISSIONE, ESCLUSIONE E DECESSO DEI SOCI. Per essere ammessi in qualità di Socio, deve essere presentata apposita domanda d'iscrizione, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota d'ingresso, qualora istituita. La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione e di elezione del suo domicilio in Rimini, presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione, senza obbligo di motivazione, nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione, le quote anticipate devono essere retrocesse. Il socio potrà recedere dall'associazione in ogni momento, presentando lettera di reso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo constatata se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto ne legittimano l'esclusione, può conseguentemente deliberare nell'interesse dell'Associazione, senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile, l'esclusione del socio che: senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, ivi compreso il caso d'insolvenza che si protraggia oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento delle quote associative; non osserva le disposizioni contenute nello statuto o negli eventuali regolamenti dell'Associazione, oppure, le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali competenti; in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci; per ogni altro grave motivo. L'avvenuta esclusione del socio potrà essere resa nota mediante pubblicazione sulla stampa dell'Associazione. La qualifica di socio non è trasmissibile "mortis-causa".

Art. 10: EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata sospensione di ogni qualsiasi forma di servizio e di assistenza, la decadenza da ogni diritto acquisito. In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all'ex-socio o ai suoi aventi diritto liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale.

Art. 11: RAPPRESENTANZA DEI SOCI. La tessera degli enti, delle associazioni e delle società ammessi come soci sarà intestata impersonalmente all'ente, associazione o società ammessa. Detti soci operano, di norma, i rapporti con l'Associazione tramite il legale rappresentante, che ha facoltà di delegare, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo, un proprio rappresentante, temporaneo o permanente; detto rappresentante è ad ogni e qualsiasi effetto assunto dall'Associazione quale legale rappresentante dell'ente, associazione o società.

### TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Art. 12: PATRIMONIO SOCIALE. Il patrimonio sociale è costituito: dal patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai soci e da ogni e qualsiasi somma pervenuta all'Associazione a tale titolo, dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione, da eventuali riserve straordinarie, da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri.

Art. 13: MEZZI FINANZIARI. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali ordinarie e straordinarie, dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative, dai corrispettivi per gli eventuali servizi o domanda individuale, dai contributi in conto esercizio di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri, da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, dai proventi delle iniziative sociali, dalle offerte dei soci e dei terzi per specifiche iniziative benefiche.

### TITOLO IV: ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 14: ESERCIZIO SOCIALE. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno medesimo.

Art. 15: BILANCIO. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci entro l'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Agli avanzi netti di gestione, pagato quindi ogni costo di esercizio, risultati dal bilancio saranno così destinati: una quota non inferiore al 10% alla riserva ordinaria, il residuo alla riserva straordinaria ed ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. E' fatto divieto di distribuzione degli utili fra i soci. Durante l'esistenza dell'Associazione le riserve non sono ripartibili fra i soci. Eventuali prestiti dei soci all'Associazione sono infruttiferi.

### TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 16: ORGANI SOCIALI. Sono organi dell'Associazione: 1) l'Assemblea dei soci, 2) il Consiglio Direttivo, 3) il Comitato Esecutivo, 4) il Presidente ed i Vicepresidenti 5) il Direttore Generale, se del caso, 6) il Collegio dei Revisori dei Conti 7) gli organi, se nominati, del Consiglio Direttivo eventualmente preposti a singoli settori.

Art. 17: DURATA. La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni senza limiti di rieleggibilità. Al termine del mandato gli organi restano in carica fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria che deve approvare il bilancio relativo all'ultimo anno del mandato.

### TITOLO VI – CAPO I: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18: COMPOSIZIONE. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori onorari ed ordinari in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'Assemblea, ed iscritti fino a quindici giorni prima della data di spedizione dell'avviso di convocazione.

Art. 19: CONVOCAZIONE. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere alternativamente: spedito a mezzo di lettera ordinaria, esposto mediante affissione nella sede sociale, almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea. E' a tutti gli effetti valido l'avviso di convocazione inviato all'indirizzo precedentemente conosciuto dell'Associazione, quando la comunicazione di variazione inviata dal socio sia pervenuta all'Associazione nel corso dei dieci giorni di calendario che precedono la data di spedizione della lettera di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione, la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima, l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente. L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare, che devono essere di pertinenza dell'Assemblea.

Art. 20: SVOLGIMENTO. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario; nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, nel caso di votazioni, due scrutatori. Il seggio elettorale è, di norma, presieduto dal Direttore Generale dell'Associazione. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Il processo verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21: ATTRIBUZIONI. L'Assemblea delibera: sul bilancio consuntivo e preventivo, stabilisce le direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche all'Atto Costitutivo ed allo Statuto, decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale, su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione, elegge il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei suoi componenti, il Collegio dei Revisori.

Art. 22: RAPPRESENTANZE DEI SOCI IN ASSEMBLEA. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. In Assemblea ciascun socio dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero di quote sottoscritte e dalla consistenza dell'ente, associazione o società rappresentata; queste ultime sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante, individuato a norma dell'Art.12. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio può essere portatore in Assemblea, oltre che del proprio voto, di un massimo di cinque deleghe in rappresentanza di altrettanti soci, potendo quindi esprimere fino ad un massimo di sei voti.

Art. 23: QUORUM. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide con la presenza in proprio o per delega, della metà più uno dei soci, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione. Le Assemblee convocate per modificare l'Atto Costitutivo o il presente Statuto dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno un decimo degli associati e la metà dei soci fondatori.

## TITOLO VI – CAPO II: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24: COMPOSIZIONE. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque e da un massimo di trentuno membri. Il numero dei componenti che dovrà essere sempre un numero dispari, è stabilito dall'assemblea prima di procedere alla nomina. Devono essere eletti fra i soci fondatori ed equiparati ai sensi dell'articolo 7, almeno il 50% (cinquanta percento) arrotondato all'unità inferiore dei componenti il Consiglio Direttivo. Il consiglio potrà modificare, durante il mandato, il numero dei suoi componenti, fermo restando il limite massimo stabilito dallo statuto. Le nuove nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica della prima assemblea utile. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente ed il Vicepresidente Vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti in carica provvedono alla nomina per cooptazione di nuovi Consiglieri. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea che procede a nuove elezioni.

Art. 25: ADUNANZA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI. Il Consiglio Direttivo si riunisce nell'ambito del territorio nazionale, almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni caso: ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno; su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente di norma tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio Direttivo è presieduto da Presidente o dal Vicepresidente Vicario. Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio, fra i quali il Presidente o almeno, il Vicepresidente Vicario. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Alle adunanze del Consiglio partecipano, se nominati, senza diritto di voto: il Direttore generale dell'Associazione e il Vicedirettore generale. I Revisori dei Conti, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine di legittimità degli atti e delle proposte. Il Consiglio può nominare un segretario del Consiglio anche fra estranei al Consiglio stesso. Delle riunioni è redatto il verbale che deve essere sottoscritto da Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 26: ATTRIBUZIONI. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio; è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità di fronte ad Enti e terzi.

In via esemplificativa compete al Consiglio Direttivo: stabilire la misura delle quote associative annuali e straordinarie; introdurre quote di ingresso per i nuovi soci, da attribuire al patrimonio sociale, fissandone la misura; sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo; emanare eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e Regolamenti specifici per settori territoriali o di attività; decidere in ordine alla ammissione di nuovi Soci; equiparazione di Soci alla categoria dei Soci Fondatori; nomina dei Soci onorari; decadenza e radiazione dei Soci; adesione della Associazione ad altri organismi, nazionali ed internazionali; nominare gruppi di studio, nonché Comitati Tecnici Scientifici per coadiuvarlo nella promozione e coordinamento dei diversi settori di attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento; istituire e sciogliere sezioni, staccate, fissandone i compiti, i limiti di autonomia e le norme di funzionamento; compiere, infine, tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per la legge sono riservati all'Assemblea. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale.

Art. 27: SETTORE "IMPRESE" E SETTORE "NON PROFIT". I settori "Imprese" e "non profit" così come sono definiti all' Art. 4 sono presieduti da un Vicepresidente destinato a ciascun settore all'atto della nomina. I Vicepresidenti hanno funzioni organizzative e di coordinamento dei settori che rispettivamente presiedono ed agiscono nell'ambito delle deleghe loro conferite dal Consiglio Direttivo. Ciascun settore potrà avere propri organi collegiali di governo stabiliti dal Consiglio Direttivo ed agire in base ai Regolamenti appositamente emanati dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO VI – CAPO III: IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 28: COMPOSIZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONI. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 11. Ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente. Gli altri membri sono nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei componenti.

## TITOLO VI – CAPO IV: PRESIDENTE

Art. 29: COMPITI E ATTRIBUZIONI: Il Presidente presiede alla direzione ed all'amministrazione dell'Associazione. Ha la firma per tutte le operazioni Sociali, stipula i contratti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. Tutti i Soci, anche singolarmente, gli conferiscono il mandato di rappresentarli in giudizio sia contro i Soci, sia contro i terzi, quando ritenga che l'interesse di essi mandanti lo richieda e lo autorizzano a rilasciare procure generali e speciali ed altri mandanti di sua scelta. E' munito di ogni più alta facoltà sia per le esecuzioni delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sia – con firma libera – per l'ordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune facoltà. Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta. Il Presidente nomina il Direttore Generale che lo assiste ed al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Ravvisandone la necessità può nominare anche un Vicedirettore generale. Il Presidente che ha cessato il mandato può assistere il Presidente in carica con funzioni consultive per un anno partecipando in tale veste alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue facoltà sono attribuite al Vicepresidente Vicario e, in mancanza di quest'ultimo, progressivamente per ordine di carica e di età, ad altro Vicepresidente o membro del Consiglio Direttivo con precedenza dei consiglieri Soci fondatori.

## TITOLO VI – CAPO V: DIRETTORE GENERALE

Art. 30: COMPITI E ATTRIBUZIONI. Il Direttore Generale: opera nei limiti del mandato conferitagli dal Presidente; coordina il Consiglio del quale attua le disposizioni; sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essa; collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione; prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Presidente; assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci ad eccezione dei casi in cui siano in discussione argomenti che lo riguardano personalmente. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue attribuzioni sono esercitate, se nominato, dal Vicedirettore Generale o da altro delegato dal Presidente. Al Vicedirettore Generale, se nominato, spettano inoltre le funzioni espressamente delegate dal Presidente.

## TITOLO VI – CAPO VI: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 31: COMPOSIZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONI. L'Assemblea può nominare un collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere scelti anche fra i Soci. Le cause di ineleggibilità o di decadenza dei Revisori sono quelle stabilite dalla legge civile. Rientra nei compiti dei Revisori esaminare gli inventari, i bilanci e i rendiconti annuali; di tale disamina danno relazione all'Assemblea ordinaria dei Soci. I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell'Associazione devono essere sottoposti a semplice richiesta; in qualsiasi epoca possono procedere a verifica della cassa.

I Revisori in carica partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle assemblee dei Soci. In caso di decesso o dimissioni di uno dei sindaci effettivi subenterà il supplente più anziano in ordine di età.

## TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32: PERSONALITA' GIURIDICA. L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge. Art. 33: DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI. Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire ovunque delegazioni ed uffici staccati. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati. Art. 34: SCIOLGIMENTO. Lo scioglimento dell'Associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio Sociale saranno deliberati dall'Assemblea degli Associati e dai due terzi dei Soci fondatori, che provvedono a nominare uno o più liquidatori. Il patrimonio Sociale dell'Associazione verrà devoluto, per fini di assistenza e beneficenza, a fondazioni, associazioni ed ogni tipo di attività che operi per rendere presenti nella società i valori della Fede e della Carità Cristiana così come sono trasmessi dalla tradizione della Chiesa. Art. 35: GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Le controversie tra Soci e fra questi e l'Associazione, sia durante il rapporto come al termine sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali: due nominati dalle parti; il terzo con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due. Nel caso di mancato accordo fra le parti, la nomina del terzo arbitro è delegata al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole composizione ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Art. 36: RINVIO. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservino le disposizioni di legge in materia.